

ditta per tutte le u.i.u. del fabbricato, in attesa di un ulteriore nuovo rogito, che viene pertanto sollecitato. La procedura seguita nel C.E.U. è inesatta: non è invero necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà delle parti, perché essa è stata già pienamente espressa; un nuovo atto "ricognitorio" in particolare, se anche posto in essere, persegue una diversa finalità e non dà luogo a nuova voltura.

Pertanto si suggerisce la procedura da seguire per accatastamenti del tipo suddetto.

a) — *Denuncia Mod. 3 SPC*

La ditta da dichiarare è quella del proprietario del terreno, annotando però nello spazio riservato agli atti mancanti, che verranno presentati più Mod. 1N e conseguenti Mod. 55 autoallestiti specificanti le ditte proprietarie dell'u.i.u. in forza dell'atto già precedentemente stipulato.

b) — *Mod. 55 autoallestito*

Dovranno essere prodotti tanti Mod. 55 per quanti sono gli aventi diritti sulle u.i.u., con l'avvertenza di indicare nel Quadro C delle nuove ditte, oltre alla tradizionale formula "N.C.", gli estremi dell'atto in cui era indicata la cosa futura ora realizzata.

5 - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

In deroga a quanto stabilito dal par. 21, 2° comma dell'Istruzione XIV, le società in nome collettivo dovranno essere iscritte nella stessa forma prevista per le S.p.A., S.r.l. e simili, omettendo quindi di elencare i soci che le costituiscono.

Si prega di assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III

Prot. N. 3/2070 del 3 Luglio 1985

LEGGE N. 47/1985 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ACCESSO ALLE SALE DI VISURA RISERVATO AD ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI DURANTE LE ORE POMERIDIANE

Le categorie professionali tecniche interessate allo svolgimento delle incombenze derivanti dall'attuazione della recente legge n. 47 e successive modificazioni in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive hanno chiesto di poter fruire di aperture pomeridiane degli Uffici, a loro riservate.

Si richiama pertanto la lettera-circolare 31 gennaio 1972 n. 3/465, disponendo che tutti gli Uffici si rendano disponibili per almeno un turno pomeridiano espressamente dedicato a tali categorie, nel corso del quale dovrà essere assicurata, oltre alla consultazione degli atti ed alla accettazione di richieste di certificazione — con conseguente servizio di cassa — anche la necessaria assistenza sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni e degli altri atti connessi.

Considerata l'entità degli afflussi, si ritiene sommamente opportuno che il turno di apertura pomeridiano venga esteso a quante più giornate settimanali possibili, nei limiti di compatibilità col per-

sonale presente al lavoro straordinario e con le disponibilità contabili. Resta inteso comunque che — data l'eccezionalità della congiuntura — dovrà essere data priorità, nell'uso di tali disponibilità, alle attività in argomento.

Pregasi assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III
Prot. N. 3/2223 del 20 Luglio 1985

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PER LA LEGGE 28.2.1985, N. 47, RELATIVI AL C.T. E AL C.E.U.

Si richiama la circolare n. 5/1985 avente lo stesso oggetto, per chiarire — in relazione all'imponente numero di pratiche affluenti in dipendenza della legge in argomento e tenuto conto delle previsioni di ulteriore maggiore afflusso nei mesi a venire — che è compito preminente in questo periodo la semplice accettazione delle pratiche presentate.

Pertanto gli addetti a tale funzione dovranno limitarsi, a meno di evidente disponibilità di tempo, al semplice controllo della esistenza della documentazione prescritta, rinviando ogni verifica alla trattazione che verrà necessariamente svolta, per ogni pratica, in tempi successivi.

Pregasi assicurare adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Servizio T.C. III
Prot. N. 3/2338 del 29 luglio 1985

INTEGRAZIONI PROCEDURALI ALLE CIRCOLARI N. 2/1984, N. 5/1985 E LETTERA-CIRCOLARE PROT. N. 3/2223 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE LEGGI N. 47/1985 E N. 52/1985

I condizionamenti imposti dalla pressione degli imprevedibili afflussi in attuazione della legge n. 47/1985, unitamente all'approssimarsi del termine previsto per l'entrata in vigore della legge n. 52/1985 — con particolare riferimento all'art. 13 che modifica l'art. 2826 del codice civile, con effetti per rinvio anche sull'art. 2659 —, inducono a rivedere, seppure marginalmente, talune delle norme dettate con la circolare n. 2/1984, già temporaneamente modificate dalla circolare n. 5/1985 e disciplinate altresì dalla avvertenza metodologica contenuta nella lettera-circolare prot. n. 3/2223 del 20 luglio 1985.

I mutamenti che si ritiene opportuno introdurre sono mirati principalmente a non perdere l'obiettivo di consentire che le dichiarazioni di nuova costruzione siano accompagnate dal mod. 55-attoallegato fornito di identificativi definitivi fin dall'origine, la cui copia — munita a vista da parte